



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

ORIGINALE

UNIONE - Unione del Chianti Fiorentino - Servizio Tributi

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 DEL 28/04/2023

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2023. APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno duemilaventitre nel giorno ventotto del mese di aprile presso il Palazzo Comunale - Sala Consiliare, alle ore 17:45, si è riunito il Consiglio Comunale in 1a Convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

SOTTANI PAOLO	Presente
BALDI FABIO	Presente
BORDONI ALESSANDRO	Presente
CASATI SILVIA	Presente
COLUCCI ALICE	Presente
DEL VIVO GIULIA	Assente
D'IGNAZI SAMUELE	Presente
ESPOSITO MARIA GRAZIA	Presente
GEMELLI CLAUDIO	Presente
LOTTI LORENZO	Presente
MIZZAU ANTONELLA	Assente
RAVEGGI MARCO	Presente
ROMITI STEFANO	Presente
SCARPELLI ILARY	Presente
SOTTANI GIULIANO	Presente
SVELTI MARCO	Presente
TEPSICH PAOLO	Presente

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Scrutatori: Gemelli Claudio, Tepsich Paolo, Bordoni Alessandro.

Presiede il Presidente del Consiglio Silvia Casati.

Partecipa il Vicesegretario Comunale del Comune di Greve in Chianti Simona Ficorilli incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, e ss.mm.ii, avente ad oggetto "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*", che introduceva nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente dell'Imposta comunale unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Dato atto che il regime impositivo della Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, ad ogni effetto, a decorrere dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime impositivo introdotto dall'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214), avente ad oggetto: "*Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)*";

Visto l'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 27.12.2019, che dispone: "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali;

Visto il Titolo III del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), avente ad oggetto la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24/06/2014 e ssmm.ii.;

Atteso che in forza dell'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013, "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente, a norma delle leggi vigenti in materia*";

Visti i commi 650 e 651 del richiamato art. 1 della L. n. 147/2013, i quali - rispettivamente - dispongono:

-che "*la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria*";

-che "*il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158*" (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Visto il comma 666 del richiamato art. 1 della L. n. 147/2013, che dispone:

"E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo";

Visto l'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 "*Riordino della finanza degli Enti territoriali*", in forza del quale il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento, né superiore al 5 per cento;

Preso atto che l'aliquota del predetto tributo è stata confermata dalla Città Metropolitana di Firenze, per l'anno 2023, nella misura del 5%, con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 139 del 14/12/2022;

Visto l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 33 DEL 28/04/2023

modificazioni, dalla legge 22.12., n.214, come sostituito dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28.06.2019, n. 58, che dispone:

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Visto l'art. 13, comma 15 - ter, del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. b) del D.L. 30.04.2019, n. 34, che dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Vista la propria deliberazione n. 56 del 30.05.2022, con la quale – tra le altre disposizioni – veniva preso atto del Piano finanziario (P.E.F.) dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti - validato dall'Ente di Governo dell'Ambito (Ato Toscana Centro – Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) con deliberazione n. 7 del 23.05.2022 e redatto secondo i criteri previsti dal "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2 – approvato con deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif);

Preso atto, come comunicato da ATO Toscana Centro con nota Prot. n. 314 del 06.02.2023:

- che con l'approvazione della predisposizione tariffaria del secondo periodo regolatorio 2022-2025 sono stati definiti – con valore cogente - gli importi dei corrispettivi tariffari per gli anni 2022 e 2023, mentre i PEF relativi alle annualità 2024 e 2025 costituiranno oggetto di aggiornamento biennale, ai sensi dell'art. 28.4 del MTR-2;

- che, pertanto, i Comuni, in regime di tariffa tributo sono tenuti ad approvare l'articolazione tariffaria per l'anno 2023 entro i termini di legge, assicurando la copertura dei costi del servizio contemplati nel PEF 2023, per il quale è già avvenuta la formale presa d'atto;

Visto l'art. 3, comma 5, quinquies, del D.L. 30.12.2021, n. 228 (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, che dispone:

“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 33 DEL 28/04/2023

successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Ritenuto, per l'anno in corso, per quanto in precedenza illustrato:

a) di approvare, per l'anno 2023, i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, confermando i valori già applicati nell'anno 2022 (in ragione della specifica tipologia di attività), riportati nell'allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

b) di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2023 tra utenze domestiche e non domestiche, ai fini del perseguimento di finalità perequative del trattamento tributario:

- Utenze domestiche: 57,20 %

- Utenze non domestiche: 42,80%;

c) di approvare gli importi unitari delle tariffe TARI riportati negli allegati B) e C), acclusi a far parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborati in collaborazione con il Gestore del Servizio, Alia Servizi ambientali spa, dando atto che per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 838, della Legge 27/12/2019, n. 160, il Canone Patrimoniale di concessione degli spazi e aree pubbliche destinati a mercati anche attrezzati, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso articolo, assorbe il prelievo sui rifiuti disciplinato dal presente articolo;

Dato atto, altresì, che le determinazioni di cui al precedente capoverso sono idonee a garantire un'entrata corrispondente all'ammontare della tariffa di riferimento risultante dal Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023, pari all'importo di € 4.100.384,00.=;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Considerato che il prodursi degli effetti della presente deliberazione sono subordinati all'intervenuta esecutività del presente atto - ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 - decorsi dieci giorni dalla pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio del Comune;

Atteso che - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza - il predetto periodo dilatorio decorre dal giorno (16°) successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione (di gg. 15) previsto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto, al fine di consentire il conseguente dispiegamento delle attività preordinate all'effettivo introito del gettito tributario e provvedere con celerità alla pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile dell'Area Centrale Unica di Committenza, Contratti e Tributi dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino;

- in ordine alla regolarità contabile del presente atto, da parte del responsabile del “Settore 2 del Comune di Greve in Chianti

Con 15 consiglieri presenti, 11 voti favorevoli, 1 astenuto (Baldi), 3 voti contrari (Gemelli, Raveggi, Sottani Giuliano);

A maggioranza

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di approvare i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa 2023 - nei limiti previsti nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 - riportati nell'allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, confermando i valori approvati per l'anno 2022.
- 3) Di approvare, inoltre, la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2023 tra utenze domestiche e non domestiche:
 - Utenze domestiche: 57,20 %
 - Utenze non domestiche: 42,80%.
- 4) Di approvare, infine, per l'anno 2023, gli importi unitari delle tariffe riportati negli allegati B) e C), acclusi a far parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 5) Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Gestore

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere al fine di consentire il conseguente dispiegamento delle attività preordinate all'effettivo introito del gettito tributario e provvedere con celerità alla pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, con separata votazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;

Con 15 consiglieri presenti, 11 voti favorevoli, 1 astenuto (Baldi), 3 voti contrari (Gemelli, Raveggi, Sottani Giuliano);

A maggioranza

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

UNIONE - Unione del Chianti Fiorentino - Servizio Tributi

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2023. APPROVAZIONE TARIFFE

PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Lì, 19.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Roberto BASTIANONI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Lì, 19.04.2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Andrea ANGELI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 del 28/04/2023

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Silvia Casati

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Simona Ficorilli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
